

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL PROCEDIMENTO
SANZIONATORIO DI CUI ALL'ART. 47
DEL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33 IN
MATERIA DI TRASPARENZA.
RIORDINO DELLE TIPOLOGIE DI
SANZIONI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 25/02/2014

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 4 al 19 marzo 2014

Entrato in vigore il 20 marzo 2014




Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Maria Carugno



COMUNE DI BRONTE
Provincia di Catania

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DI CUI
ALL'ART. 47 DEL D. LGS. 14 MARZO
2013, N. 33 IN MATERIA DI
TRASPARENZA.
RIORDINO DELLE TIPOLOGIE DI SANZIONI.***



1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio di cui all'art.47 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", in vigore dal 20 aprile 2013, di seguito denominato semplicemente "decreto".

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste in materia di procedimento sanzionatorio dalla Legge n. 689/1981.


2. Soggetti passivi

Soggetti passivi del procedimento sanzionatorio sono:

- a) il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali per gli obblighi di pubblicazione di cui all'art.14 del decreto;
- b) gli amministratori societari che non comunichino ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento;
- c) il Responsabile dell'Ufficio tenuto alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 22, comma 2 del decreto.

3. Mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte degli amministratori del Comune e degli amministratori societari

1. Per agevolare l'adempimento di cui all'art. 14 del decreto, l'Ufficio Segreteria Generale predispone appositi moduli contenenti tutte le informazioni soggette all'obbligo di pubblicazione e li pubblica sul sito internet del Comune..
2. Per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 2, l'Ufficio Segreteria Generale, nella richiesta annuale dei dati, segnala la sanzione applicabile agli amministratori societari che non comunichino ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Fermo restando l'autonomo ed esclusivo dovere dichiarativo dei soggetti di cui all'art. 2 lett. a) e b), in caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi previsti dal presente regolamento, il responsabile dell'Ufficio Segreteria Generale invita, con sollecito scritto, l'amministratore a presentare o a integrare la dichiarazione (se già presentata), assegnando un termine non inferiore a quindici e fino a trenta giorni per la regolarizzazione, con avvertenza che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo articolo 6. La stessa comunicazione trasmessa all'interessato è inviata, per conoscenza, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e al Responsabile della Trasparenza.
4. Nel caso in cui l'amministratore provveda, nel termine assegnato, a presentare la dichiarazione o a integrare la dichiarazione incompleta già presentata, il responsabile dell'Ufficio Segreteria Generale provvede a comunicare l'avvenuta regolarizzazione al Sindaco, al Presidente del



Consiglio Comunale e al Responsabile della Trasparenza, senza l'applicazione di alcuna sanzione ulteriore.

5. Nel caso in cui l'amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il responsabile dell'Ufficio Segreteria Generale, fermo restando quanto previsto dal comma successivo, comunica l'avvenuta inadempienza al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e al Responsabile della Trasparenza.
6. Decorsi i termini previsti dal precedente comma 3, a carico dell'amministratore inadempiente è avviato il procedimento sanzionatorio, di cui all'art.14 della L. 689/81, per la formazione dell'atto di accertamento e contestazione della violazione, ai fini del pagamento pecuniario.

4. Mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del Responsabile dell'Ufficio tenuto alla pubblicazione

1. Il Responsabile per la Trasparenza invita, con sollecito scritto, il responsabile dell'Ufficio Segreteria Generale ad effettuare o completare la pubblicazione dei dati di cui all'art. 22 comma 2, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni e fino a trenta giorni per la regolarizzazione con avvertenza che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo articolo 6 e ne dà comunicazione al Segretario Generale, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione, quando i due responsabili non coincidano nella stessa persona.
2. Nel caso in cui il Responsabile dell'Ufficio Segreteria Generale provveda nel termine assegnato a pubblicare i dati richiesti, non verrà applicata alcuna sanzione.
3. Nel caso in cui il Responsabile dell'Ufficio Segreteria Generale non provveda nel termine assegnato a pubblicare i dati richiesti e salvo non dimostri che l'inadempimento è dipeso da cause a lui non imputabili, il responsabile della trasparenza comunica l'avvenuta inadempienza per l'avvio del procedimento sanzionatorio e per le ulteriori sanzioni di cui all'art. 46 del decreto.

5. Avvio del procedimento

Il procedimento sanzionatorio è avviato esclusivamente su segnalazione della CIVIT, dell' O.I.V., ovvero del Responsabile per la Trasparenza.

6. Sanzioni

Per le ipotesi di violazione di quanto indicato agli articoli 14 e 22 del decreto, e quindi sulla base di un importo compreso entro i limiti previsti dall'art. 47 del decreto stesso, ossia da un minimo di € 500.00 (cinquecento) ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila), gli importi per le diverse fattispecie sono stabiliti, in base ad un principio di proporzionalità e graduazione delle sanzioni, secondo quanto riportato nel prospetto seguente:



Importi delle sanzioni amministrative previste dall'art. 47, commi 1 e 2 del D. Lgs. 33/2013:

Periodo di riferimento	Parziale ottemperanza	Pagamento in misura ridotta	Mancata ottemperanza	Pagamento in misura ridotta
1° anno	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 2.000,00	€ 630,00
2° anno	€ 2.000,00	€ 630,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00
3° anno	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 5.000,00	€ 1.630,00
4° anno	€ 5.000,00	€ 1.630,00	€ 7.000,00	€ 2.330,00
dal 5° anno in poi*	€ 7.000,00	€ 2.330,00	€ 10.000,00	€ 3.330,00

*a prescindere dalla data di un nuovo eventuale provvedimento di nomina o della rielezione.

Ai fini della graduazione della sanzione non rileva l'eventuale, tardivo adempimento.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81, entro 60 giorni dalla notifica degli estremi della violazione negli importi indicati in tabella.

7. Competenze


Le competenze sanzionatorie di cui al presente regolamento, ai sensi dell'art. 47 comma 3 del decreto sono individuate come segue:

- Responsabile per la Trasparenza : il Segretario Generale
- Responsabile per la prevenzione della corruzione: il Segretario Generale
- Responsabile per la pubblicazione : il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria Generale.
- Organo accertatore: il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria Generale.
- Autorità competente: il Responsabile per la Trasparenza.

Nel caso in cui il procedimento sanzionatorio coinvolga, in forza dell'art. 22 comma 2, il Responsabile dell'Ufficio Segreteria Generale, l'organo accertatore sarà il Segretario Generale.

8. Procedimento

1. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento e contestazione della violazione, l'amministratore può far pervenire al Responsabile per la trasparenza scritti difensivi e chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. La presentazione di scritti difensivi ha effetto sospensivo dei termini per il pagamento della sanzione.
2. Il responsabile per la trasparenza, sentito l'interessato ove questi ne abbia fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione. In caso contrario, emette



ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo accertatore.

9. Riscossione coattiva

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dispone alternativamente la seguente procedura:

- sospensione temporanea del pagamento di qualsiasi indennità di funzione o gettone di presenza di cui all'art. 82 del D. Lgs. 267/2000, fino al totale recupero della somma dovuta per la sanzione pecuniaria comminata, per le violazioni di cui all'art. 14 del decreto;
- riscossione coattiva della somma dovuta in base alle norme vigenti.

10. Rateizzazione


E' ammesso il pagamento rateale della sanzione secondo la disciplina vigente in materia, su istanza dell'interessato. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della citata legge n. 689/1981, l'amministratore interessato può richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

11. Ulteriori misure

L'atto di accertamento e contestazione della violazione, se conclusivo del procedimento, ovvero l'ordinanza di ingiunzione di pagamento:

- per le violazioni agli obblighi di cui all'art. 14 del decreto: è pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Organizzazione-Sanzioni per mancata comunicazione dei dati" e comunicato alla Civit, ai sensi dell'art. 45 comma 4 a cura del responsabile della trasparenza;
- per le violazioni agli obblighi di cui all'art. 22 comma 2 del decreto: è comunicato al Servizio finanziario per la sospensione dell'erogazione di somme a qualsivoglia titolo a favore degli enti e società vigilati, controllati o partecipati;
- Per le violazioni agli obblighi di cui all'art. 22 comma 2 commesse dal Responsabile dell'Ufficio Segreteria Generale: è comunicato al Segretario Generale per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 46 del decreto.




12. Riordino tipologie di sanzioni

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n.


33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

TIPOLOGIA DI SANZIONI	Sanzioni a carico di soggetti	Sanzioni disciplinari
		Sanzioni per responsabilità dirigenziale
		Sanzioni derivanti da responsabilità amministrativa
		Sanzioni amministrative
		Sanzioni di pubblicazione
	Sanzioni a carico di enti od organismi	Sanzioni consistenti in mancato trasferimento di risorse



FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO	SANZIONI PREVISTE
<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p style="text-align: center;">"Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza"</p> <p style="text-align: center;">Responsabilità a carico di dirigenti o funzionari</p>	
<p>Omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 15, comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla p.a. con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato<input checked="" type="checkbox"/> incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	<p>In caso di pagamento del corrispettivo:</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> responsabilità disciplinare<input checked="" type="checkbox"/> applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta
<p style="text-align: center;">Art. 22</p> <p style="text-align: center;">"Sanzioni a carico degli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipazioni in società di diritto privato"</p> <p style="text-align: center;">Sanzioni a carico degli enti pubblici o privati vigilati da p.a.</p>	
<p>Mancata o incompleta pubblicazione sul sito della p.a. vigilante dei dati relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> ragione sociale;<input checked="" type="checkbox"/> misura della partecipazione della p.a., durata dell'impegno e onere gravante sul bilancio della p.a.<input checked="" type="checkbox"/> numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi;<input checked="" type="checkbox"/> risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;<input checked="" type="checkbox"/> incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico	<p>Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante</p>




<p>Mancata o incompleta pubblicazione dei dati da parte degli enti pubblici o privati vigilati relativamente a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 per:</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> componenti degli organi di indirizzo<input checked="" type="checkbox"/> soggetti titolari di incarico	<p>Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante</p>
<p>Art. 28</p> <p>“Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali”</p> <p>Sanzioni a carico dei gruppi consiliari regionali e provinciali</p>	
<p>Omessa pubblicazione dei rendiconti</p>	<p>Riduzione del 50% delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno</p>
<p>Art. 46</p> <p>“Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni”</p> <p>Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari¹</p>	
<p>Inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa</p>	<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale<input checked="" type="checkbox"/> Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a.<input checked="" type="checkbox"/> Valutazione ai fini della corresponsione:<ul style="list-style-type: none">a) della retribuzione accessoria di risultato;b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile

¹ Il responsabile non è sanzionabile se prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile



<p>Mancata predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità</p>	<ul style="list-style-type: none">x Elemento di valutazione della responsabilità dirigenzialex Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a.x Valutazione ai fini della corresponsione:<ul style="list-style-type: none">a) della retribuzione accessoria di risultato;b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile
<p>Art. 47</p> <p>"Sanzioni per casi specifici"</p> <p>Responsabilità a carico degli organi di indirizzo politico²</p>	
<p>Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all'art. 14 riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico, con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none">x situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico;x titolarità di impresex partecipazioni azionarie, proprie, del coniuge e parenti entro il secondo grado di parentelax compensi cui dà diritto la carica	<ul style="list-style-type: none">x Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazionex Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet dell'amministrazione o degli organismi interessati

² Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del P.T.T. e comunque a partire dal 180 giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (art. 49, comma 3).



<p>Art. 47</p> <p>“Sanzioni per casi specifici”</p> <p>Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari³</p>	
<p>Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2, relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none">x ragione sociale;x misura della partecipazione della p.a., durata dell'impegno e onere complessivo gravante sul bilancio della p.a.x numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi;x risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;x incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione</p>
<p>Art. 47</p> <p>“Sanzioni per casi specifici”⁴</p> <p>Sanzioni a carico degli amministratori di società</p>	
<p>Mancata comunicazione da parte degli amministratori societari ai propri soci pubblici dei dati relativi al proprio incarico, al relativo compenso e alle indennità di risultato percepite.</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico degli amministratori societari</p>

³ - ⁴ Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del P.T.T. e comunque a partire dal 180 giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (art. 49, comma 3).